



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**

ESPERI@
ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA
e-LEARNING 

Le misure “de minimis”

Formez  **PA**

Questo materiale didattico rientra nell'ambito dei Percorsi e-Learning di alta formazione specialistica del Progetto Esperi@ - Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle Regioni e degli Enti Locali del Mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove figure professionali - Linea 7 Alta Formazione.

Finanziamento: Programmazione 2007-2013

Questo materiale è distribuito con Licenza [Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Autore: Sabina Armati

Creatore: Formez PA

Diritti: Dipartimento della Funzione Pubblica

Data: Agosto 2017

Le misure “de minimis”

Introduzione - La ratio

“*De minimis non curat praetor*”: questo brocardo è all’origine della nozione di “de minimis”, molto sviluppata nel campo del diritto della concorrenza UE e, in particolare, degli aiuti di Stato.

In altre parole, laddove una misura abbia un importo, o una estensione, “d’importanza minore”, la stessa non costituisce una minaccia per la concorrenza. Nella fattispecie che qui interessa, una misura che abbia le caratteristiche dell’aiuto di Stato – ossia comporti un trasferimento di risorse statali (*rectius*, pubbliche), determini un vantaggio economico, ossia conferisca all’impresa beneficiaria un vantaggio concorrenziale che la stessa non avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato, sia selettiva, ossia si applichi solo a talune imprese, o settori di attività (economiche) e abbia, in teoria, l’effetto (anche potenziale) di falsare la concorrenza e di incidere sul commercio tra Stati membri –, ma abbia un importo limitato, a determinate condizioni, non è considerata aiuto di Stato, in quanto la potenziale incidenza sulla concorrenza è considerata trascurabile.

Le condizioni in presenza delle quali ciò si verifica sono, attualmente, illustrate e disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ai c.d. aiuti “de minimis” (il “**Reg. de minimis**”).

Gli aiuti “de minimis” sono, pertanto, misure che hanno tutte le caratteristiche degli aiuti, ma, poiché non superano un importo stabilito e sono concessi ad un’impresa in un determinato arco di tempo, non soddisfano i criteri di cui all’art. 107 par. 1 del TFUE – sotto il profilo della distorsione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi – e, dunque, non sono considerati aiuti e non sono soggetti alla procedura di notifica. A tale proposito, il Reg. de minimis può essere considerato un “Regolamento di esenzione dall’obbligo di notifica”, solo per praticità, perché – come i Regolamenti di esenzione – contiene condizioni, sostanziali e procedurali, che consentono di evitare la notifica, ma, in realtà, quelli che nella pratica sono chiamati aiuti “de minimis” non sono, in realtà, aiuti e, dunque, non sono esentati dal Reg. de minimis,

bensi sfuggono proprio all'applicazione dell'art. 108 del TFUE in materia di obbligo di notifica, che riguarda solo gli aiuti. Pertanto, la presenza delle condizioni di cui al Reg. de minimis determina la presunzione di non incidenza sugli scambi e sulla concorrenza.

Ambito di applicazione e Massimale

Il Reg. de minimis non si applica a tutti i settori e a tutte le imprese. Lo stesso, infatti, non può essere utilizzato:

- nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura. Ciò in virtù del fatto che ci sono norme specifiche, armonizzate a livello UE, per tali settori – che, tra l'altro, beneficiano di sovvenzioni generali UE –, e, pertanto, del fatto che in tali settori sussiste un elevato rischio che, anche per aiuti di importo inferiore al massimale stabilito nel Reg. de minimis, possano, comunque, ricorrere le condizioni di cui all'art. 107, par. 1 del TFUE, ossia la concorrenza possa essere distorta sensibilmente. Per quanto riguarda, invece, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli (in cui non rientrano né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione), il Reg. de minimis si applica, purché l'importo dell'aiuto non sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, e l'aiuto non sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- per concedere aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- nel caso di aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Le esclusioni suddette hanno carattere oggettivo, ossia legato alle attività e alle caratteristiche dell'aiuto, non alla natura delle imprese. Infatti un'impresa attiva in un settore

escluso può beneficiare del Reg. de minimis per attività in un diverso settore, purché sia garantita un'adeguata separazione contabile tra i due.

La regola fondamentale del Reg. de minimis è che un'impresa unica può ricevere sovvenzioni “de minimis” da uno Stato membro nell'arco di tre anni, entro il massimale di €200.000,00 (il “Massimale”).

Relativamente alle imprese di trasporto su strada per conto terzi, questo Massimale è ridotto della metà, ma, a tal fine, non deve considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del Reg. de minimis deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, del Reg. de minimis, gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data effettiva di erogazione. Ciò significa generalmente, nell'ambito di un regime di aiuti, che l'approvazione della graduatoria costituisce la data a partire dalla quale l'aiuto si ritiene concesso.

Il Massimale è calcolato in relazione a una singola impresa ma, a tal fine, occorre considerare come “impresa unica” un soggetto nella sua effettiva realtà economica e non solo nella sua forma giuridica. In altre parole, se più imprese, formalmente separate, agiscono sul mercato come una sola entità, in virtù dei legami che intercorrono tra di loro, gli aiuti che ciascuna di esse può ricevere sono suscettibili di distorcere la concorrenza come se tutte costituissero un unico soggetto che riceve un aiuto più consistente e, pertanto, la regola “de minimis” non è più valida in questi casi. In particolare, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del

consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima,

è considerato come un'impresa unica, ai fini del Reg. de minimis, anche ove le suddette relazioni sussistano per il tramite di una o più altre imprese.

Calcolo del Massimale e aiuti trasparenti

Il Massimale si applica a prescindere dalla forma dell' aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito; infatti, non è necessario che siano individuati specifici "costi ammissibili" (quantunque tale esigenza sorge nel caso in cui il Reg. de minimis sia utilizzato nell'ambito dei Fondi SIE che, generalmente, richiedono tale individuazione) e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente, o parzialmente, con risorse provenienti dall'Unione europea.

Il Massimale è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri.

Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo (**ESL**), cioè tale importo deve essere calcolato "come se" si trattasse di una sovvenzione diretta.

A tal fine, è necessario che gli aiuti "de minimis" siano trasparenti, nel senso che deve essere possibile calcolare con precisione l'ESL ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi.

Come accennato, gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti per definizione. Per altri tipi di misure devono, invece, essere applicate specifiche regole che li rendano trasparenti, consentendo di calcolarne con precisione l'ESL.

In particolare, gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati trasparenti se:

- a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
- b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo preso in prestito e ammonta a un massimo di €1.000.000,00 (o €500.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a €500.000,00 (o €250.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'ESL di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente, ossia €200.000,00 (o €100.000,00 per i trasporti su strada); **oppure**
- c) l'ESL è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Ovviamente, è sempre possibile considerare l'intero prestito alla stregua di una sovvenzione diretta, limitandone l'importo al Massimale.

Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale, o altre misure per il finanziamento del rischio – che sono, classicamente, non trasparenti, in quanto il relativo ritorno dell'investimento, e, quindi, l'effettivo vantaggio per il beneficiario, è condizionato alla performance dell'impresa – sono considerati trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il Massimale.

Gli aiuti concessi sotto forma di **garanzie** sono considerati trasparenti se:

- a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
- b) la garanzia non eccede l'80% del prestito sotteso e ha un importo garantito di €1.500.000,00 (o €750.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su

strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di €750.000,00 (o €375.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni. Se l'importo garantito è inferiore e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'ESL di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale; oppure

- c) l'ESL è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (la **Comunicazione Garanzie**). Tale Comunicazione prevede un metodo di calcolo del premio sulle garanzie che, per le piccole e medie imprese, a determinate condizioni, consente di considerare i relativi premi come esenti da aiuti; oppure
- d) prima dell'attuazione dell'aiuto,
- il metodo di calcolo dell'ESL relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un Regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla Comunicazione Garanzie o a comunicazioni successive, e
 - tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del Reg. de minimis.

Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il Massimale.

Il cumulo

Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Reg. de minimis possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Reg. (UE) n. 360/2012 della Commissione – relativo agli aiuti "de minimis" nell'ambito dei servizi d'interesse economico generale – a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri Regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il Massimale.

Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili (ammesso che tali costi siano individuati) o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di

aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un Regolamento d'esenzione per categoria o in una Decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con qualsiasi altro tipo di aiuti di Stato concessi a norma di un Regolamento d'esenzione per categoria o di una Decisione adottata dalla Commissione.

Attività di controllo

L'art. 6 del Reg. de minimis disciplina l'attività di controllo e di sorveglianza dello Stato nei confronti delle imprese che beneficiano dell'aiuto.

A tal fine, lo Stato membro informa per iscritto l'impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come ESL, e circa il suo carattere "de minimis", **facendo esplicito riferimento al Reg. de minimis**, citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede, inoltre, una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto (ossia, che le sia stato concesso, nel senso sopra esplicitato) durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

Non è necessaria la suddetta dichiarazione qualora uno Stato membro abbia costituito un registro centrale degli aiuti "de minimis" contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da tutte le autorità dello Stato membro.

Inoltre, uno Stato membro eroga nuovi aiuti "de minimis" soltanto **dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa interessata a un livello superiore al Massimale pertinente e che siano rispettate le condizioni del Reg. de minimis.**

I dati riguardanti gli aiuti "de minimis" individuali devono essere conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti "de minimis" sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del Reg. de minimis, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dalle singole imprese a norma dello stesso e di altri Regolamenti.

Il Reg. de minimis è applicabile dal 30 giugno 2014.